

Codice A1604B

D.D. 21 novembre 2022, n. 663

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi potabili denominati P2 (TO-P-05067) e P6 (TO-P-05069), ubicati nel Comune di Campiglione Fenile (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).



ATTO DD 663/A1604B/2022

DEL 21/11/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO

A1604B - Tutela delle acque

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione delle aree di salvaguardia di due pozzi potabili denominati P2 (TO-P-05067) e P6 (TO-P-05069), ubicati nel Comune di Campiglione Fenile (TO) e gestiti dalla Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (S.M.A.T. S.p.A.).

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.) - gestore d'Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione delle aree di salvaguardia - con nota in data 28/7/2022 ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 151 del 27/7/2022 con la documentazione a supporto della proposta di definizione delle aree di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mmi.ii. dei due pozzi potabili denominati P2 (TO-P-05067) e P6 (TO-P-05069), ubicati nel Comune di Campiglione Fenile (TO) e dei quali si riporta, nel seguito, l'ubicazione catastale e la quota altimetrica:

- P2 (TO-P-05067) - particella catastale n. 19 del foglio di mappa n. 1 - quota altimetrica 400 metri s.l.m;
- P6 (TO-P-05069) - particella catastale n. 327 del foglio di mappa n. 2 - quota altimetrica 380 metri s.l.m..

Le aree di salvaguardia dei suddetti pozzi risultano attualmente perimetrate con il criterio geometrico stabilito dalla normativa statale che - in assenza di uno specifico provvedimento regionale - prevede *una circonferenza di raggio 200 metri, con centro nel punto di presa.*

I due pozzi - alloggiati all'interno di locali tecnici interrati dedicati - sono ubicati nella porzione nord-occidentale del territorio comunale, il P2 a Nord-Ovest di località Maglio e il P6 a Nord di Cascina Cappona, lungo la pista ciclabile Bricherasio-Barge, sul settore distale destro dell'ampio conoide geneticamente legato al torrente Pellice, in corrispondenza dello sbocco della omonima valle. Le caratteristiche delle due captazioni, desumibili dalla documentazione tecnica originale contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza - con colonna stratigrafica e schema di completamento - sono le seguenti:

- P2 (TO-P-05067) - realizzato nel 1969 e inizialmente profondo 97 metri, nel 2012 è stato ricondizionato e ritubato fino alla profondità di 35 metri, filtra tra -25,5 e -31,5 metri e ha una

portata massima di esercizio pari a 2,5 l/s;

- *P6* (TO-P-05069) - realizzato nel 1989, è profondo 100,5 metri, filtra tra -65 e -68 metri, tra -75 e -78 metri, tra -83 e -86 metri e tra -93 e -96 metri e ha una portata massima di esercizio pari a 12,5 l/s.

Dal punto di vista geologico, l'area su cui sono situati è parte integrante della pianura pedemontana pinerolese che si estende al margine dei primi rilievi della catena alpina occidentale, in corrispondenza dello sbocco vallivo del torrente Pellice. L'areale, più in dettaglio, è caratterizzato dalla presenza di depositi fluvio-torrentizi generalmente grossolani (ghiaie e ciottoli), immersi in una matrice sabbioso-limosa, nei quali possono esserci trovanti di dimensioni metriche e livelli più fini, che tuttavia non presentano una significativa continuità laterale. Il materasso costituito da tali depositi può essere sigillato, in superficie, da un orizzonte metrico di materiali limoso-sabbiosi, la cui origine è ascrivibile ai cicli di esondazione del torrente Pellice, che caratterizzano le aree medio-distali di antichi conoidi coalescenti dei corsi d'acqua principali.

Secondo la cartografia geologica comunale contenuta nella documentazione a corredo dell'istanza, il materasso alluvionale quaternario è costituito essenzialmente da termini eterogranulari incoerenti ghiaioso-sabbiosi con ciottoli, blocchi e trovanti in matrice limoso-argillosa, per spessori complessivi compresi tra 50 e 60 metri circa; localmente è presente una copertura superficiale di circa 2 metri di spessore formata da argille limoso-sabbiose con poca ghiaia. I dati evidenziano poi la presenza di un setto argilloso al di sotto del quale la sequenza deposizionale torna a essere prevalentemente contraddistinta da sedimenti ghiaiosi e sabbiosi fino al passaggio con il substrato roccioso. In funzione delle caratteristiche litologiche, strutturali e di permeabilità relativa, nell'area possono essere distinti due diversi complessi idrogeologici:

- sedimenti alluvionali quaternari ghiaiosi e sabbiosi con ciottoli, blocchi e trovanti per spessori pari a circa 50 metri, caratterizzati da buone caratteristiche di permeabilità, sede di una falda freatica;
- alternanze di sedimenti ghiaioso-sabbiosi con termini argillosi in facies villafranchiana (Pleistocene inferiore - Pliocene superiore), caratterizzati dalla presenza di falde in pressione nei depositi grossolani, confinate dai livelli fini che fungono da setti impermeabili.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che, in corrispondenza del pozzo *P2*, la base dell'acquifero superficiale si colloca a una quota di circa 343 metri s.l.m., ovvero a -57 metri di profondità dal piano-campagna, mentre nel caso del pozzo *P6*, la base si colloca a una quota di circa 317 metri s.l.m., ovvero a -63 metri di profondità dal piano-campagna.

Tenuto conto delle approssimazioni derivanti dalle interpolazioni del dato relativo alla base dell'acquifero superficiale, i due pozzi in esame risultano pertanto conformi ai disposti della normativa vigente, in quanto non mettono in comunicazione falde superficiali con falde profonde e, di conseguenza, non necessitano di ricondizionamento: il pozzo *P2* intercetta unicamente l'acquifero riferibile alla falda superficiale, il pozzo *P6*, invece, intercetta sostanzialmente un complesso di acquiferi semi-confinati, riferibili nel loro insieme alle falde profonde.

Per determinare le caratteristiche idrodinamiche degli acquiferi superficiale e profondo sono stati analizzati i dati disponibili, forniti da Acea Pinerolese, relativi a una prova di pompaggio a gradini di portata e a una prova a portata costante effettuate sul pozzo *P2* e al monitoraggio in continuo dei dati di portata e abbassamento della falda registrati nel pozzo *P6*.

Le proposte di definizione - individuate con il metodo *cronologico* e calcolate utilizzando il software a elementi finiti FEFLOW v. 6.0 - sono state determinate considerando, per le simulazioni modellistiche, le portate massime di esercizio dei due pozzi, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 2,5 l/s per il pozzo *P2* e a 12,5 l/s per il

pozzo P6 - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca alto dell'acquifero superficiale e un grado di vulnerabilità intrinseca basso dell'acquifero profondo, valutati con il metodo parametrico a punteggio semplice G.O.D. (Foster, 2002). Le simulazioni sono state effettuate, cautelativamente, in regime stazionario e le aree di salvaguardia che ne sono risultate hanno, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali.

Pozzo P2:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, definita tenendo conto delle condizioni locali in modo da considerare l'areale attualmente già recintato, per una superficie di 312,098 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 1.932,438 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica e dimensionata sulla base dell'isocrona a 365 giorni, per una superficie di 8938,668 metri quadrati.

La geometria delle zone di rispetto, ristretta e allargata, è stata definita sulla base di considerazioni idrogeologiche e geomorfologiche, dal momento che tali aree risultano condizionate, a Nord, dal limite naturale costituito dall'alveo del torrente Pellice.

Pozzo P6:

- zona di tutela assoluta, di forma poligonale, definita tenendo conto delle condizioni locali in modo da considerare l'areale attualmente già recintato, per una superficie di 626,776 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 5.320,870 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare e dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 8896,613 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nei seguenti elaborati:

- *“Tavola: 8A – COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE - Definizione aree di salvaguardia Pozzo P2 - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2000”,*
- *“Tavola: 8B – COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE - Definizione aree di salvaguardia Pozzo P6 - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2000”,*

agli atti con la documentazione trasmessa.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta il seguente quadro di contesto.

Le zone di tutela assoluta ricadono completamente all'interno di aree a prato recintate gestite direttamente da S.M.A.T. S.p.A., le quali non sono oggetto di concimazione/diserbo chimico e gli unici manufatti presenti sono le infrastrutture idrauliche legate al collegamento in rete dei due pozzi.

Le zone di rispetto, ristrette e allargate, ricadono in aree agricole, per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006; inoltre quelle del pozzo P6 sono attraversate da una pista ciclabile che, tuttavia, si ritiene non rappresenti una fonte di potenziale pericolo, in quanto interdetta al traffico veicolare.

L'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 *“Torinese”*, con nota in data 18/11/2021, ha trasmesso al Comune di Campiglione Fenile (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati P2 (TO-P-05067) e P6 (TO-P-05069), ubicati nel medesimo Comune di Campiglione Fenile e gestiti da S.M.A.T. S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006.

Il Comune di Campiglione Fenile (TO) - interessato dalle aree di salvaguardia - visionata la documentazione trasmessa, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alle definizioni proposte.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - esaminata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 21/12/2021, ha considerato adeguate e conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 le proposte di definizione di aree di salvaguardia presentate, condividendo l'individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno delle aree di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, e in particolare:

- per quanto riguarda il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e allegato alla documentazione presentata, occorre garantirne l'applicazione, la sottoscrizione e la trasmissione, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da chi detiene il titolo d'uso dei terreni sottoposti a salvaguardia;
- vista la collocazione dei due pozzi su terreni in prossimità del torrente Pellice, è necessario che venga valutata la necessità di proteggerli da eventuali infiltrazioni di sostanze liquide e/o solide in caso di esondazione del corso d'acqua e allagamento dei terreni limitrofi, prevedendo idonee misure di messa in sicurezza delle captazioni, eventualmente ipotizzando una protezione sopraelevata rispetto al piano-campagna o quanto ritenuto opportuno e sufficiente a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte, compresa l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo;
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- all'interno delle aree di salvaguardia dovrà essere vietato l'insediamento dei centri di pericolo di cui all'articolo 6 del regolamento 15/R/2006;
- le aree di salvaguardia dovranno essere recepite negli strumenti urbanistici del comune interessato, il quale dovrà emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree stesse.

L'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, visionata la documentazione tecnica allegata all'istanza ed effettuati gli opportuni accertamenti, con nota in data 22/2/2022, ha comunicato che, per l'acqua emunta dai due pozzi in esame, negli ultimi 5 anni si sono avute le seguenti risultanze:

- pozzo P2: lieve non conformità batterica (2 UFC batteri coliformi/100 ml) nel primo campione del 2017 (21/6/2017); nessuna altra non conformità negli anni successivi;
- pozzo P6: non sono stati rilevati esiti non conformi negli ultimi cinque anni.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

I terreni ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo P2 sono destinati, per circa il 55%, a frutteti - per la produzione di mele e actinidia - e, per il restante 45% della superficie, a prati; la proposta, che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato, indica che i terreni agrari nella zona di rispetto, ristretta e allargata, sono ascrivibili alla Classe A di gestione agricola, in quanto caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero alta e da una capacità protettiva del suolo bassa e, conseguentemente, presentano una notevole suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina, come conseguenza, la massima limitazione degli interventi agronomici ammesse sulle colture arboree ed erbacee presenti.

I terreni ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia del pozzo P6 risultano invece destinati, per

circa il 15%, a frutteti per la produzione di actinidia, per il 65% a prati stabili mentre la restante superficie è occupata da boschi, con prevalenza di robinieti; con riferimento al suddetto pozzo la proposta illustra come i terreni agrari della zona di rispetto, ristretta e allargata, siano ascrivibili alla Classe C di gestione agricola, poiché caratterizzati da una vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato bassa e da una capacità protettiva dei suoli bassa. Per i terreni appartenenti a tale classe è prevedibile una moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica e, conseguentemente, gli interventi agronomici sulle aree avranno moderate limitazioni.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 *“Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57”* é vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

Ai sensi della vigente normativa in materia, é stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 32, in data 11/8/2022.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che le proposte di definizione risultano conformi ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*.

Atteso che le aree di salvaguardia proposte sono state dimensionate attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che i due pozzi potabili denominati P2 (TO-P-05067) e P6 (TO-P-05069), ubicati nel Comune di Campiglione Fenile (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., sono stati inseriti nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del regolamento 15/R/2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 *“Torinese”*, in data 2/12/2010.

Ritenuto che le proposte di definizione delle aree di salvaguardia possano essere accolte a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica delle opere e dei manufatti di presa;
- vista la collocazione dei due pozzi su terreni in prossimità del torrente Pellice, è necessario che il gestore valuti la necessità di proteggerli da eventuali infiltrazioni di sostanze liquide e/o solide in caso di esondazione del corso d'acqua e allagamento dei terreni limitrofi, prevedendo idonee misure di messa in sicurezza delle captazioni, nel caso ipotizzando una protezione sopraelevata rispetto al piano-campagna o quanto ritenga opportuno e sufficiente a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte, compresa l'attività periodica di

controllo analitico sulle acque di prelievo; tenendo conto dell'azione alimentante operata dal torrente nei confronti della falda superficiale captata dal pozzo P2 e, conseguentemente, dell'alta vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato, eventuali sversamenti accidentali potrebbero infatti raggiungere l'area di salvaguardia in un tempo relativamente breve;

- si provveda alla verifica di eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno delle aree di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno delle aree medesime e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativa alle particelle catastali ricadenti all'interno delle aree di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritta dai conduttori dei terreni a destinazione agricola e che dovrà, altresì, essere inviata, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti sulle aree di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni della proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 "*Torinese*", in data 18/11/2021, con la quale è stata trasmessa al Comune di Campiglione Fenile (TO), all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest e all'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, la documentazione tecnica relativa alla proposta di definizione delle aree di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati P2 (TO-P-05067) e P6 (TO-P-05069), ubicati nel medesimo Comune di Campiglione Fenile e gestiti da S.M.A.T S.p.A., al fine di ottenere i pareri di competenza secondo quanto previsto dall'Allegato D del regolamento regionale 15/R/2006;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Ovest - in data 21/12/2021 - prot. n. 116280;

vista la nota dell'ASL TO3 di Collegno e Pinerolo - Dipartimento di Prevenzione - S.C. Servizio Igiene Alimenti e Nutrizione, in data 22/2/2022 - prot. n. 0017407;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*" n. 151, in data 27/7/2022, di approvazione e presa d'atto delle proposte di definizione presentate;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 3 - "*Torinese*", in data 28/7/2022 - prot. n. 0002572/2022, di trasmissione degli atti delle medesime proposte di definizione;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/1/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- decreto legislativo 2/2/2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007";
- determinazione n. 900 del 3/12/2012 "Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi - legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7";

determina

- a. Le aree di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati *P2* (TO-P-05067) e *P6* (TO-P-05069), ubicati nel Comune di Campiglione Fenile (TO) e gestiti dalla S.M.A.T. S.p.A., sono definite come risulta nei seguenti elaborati:
- *“Tavola: 8A – COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE - Definizione aree di salvaguardia Pozzo P2 - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2000”*,
 - *“Tavola: 8B – COMUNE DI CAMPIGLIONE FENILE - Definizione aree di salvaguardia Pozzo P6 - Estratto da cartografia catastale - scala 1:2000”*,
- allegati alla presente determinazione quali parti integranti e sostanziali.
- b. Le definizioni delle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento sono strettamente dimensionate ai valori di portata utilizzati per il calcolo delle isocrone - pari a 2,5 l/s per il pozzo *P2* e a 12,5 l/s per il pozzo *P6* - portate massime di esercizio prelevate in maniera continua dai due pozzi; le simulazioni sono state effettuate, cautelativamente, in regime stazionario.
- c. Nelle aree di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante *“Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)”*, relativi, rispettivamente, alle zone di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristrette ed allargate.

Nell'area di salvaguardia del pozzo potabile *P2*, ricadente per la gestione agronomica dei terreni in Classe A, all'interno della zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame, il pascolamento degli animali, l'accumulo e lo stoccaggio degli effluenti zootecnici e l'utilizzazione dei prodotti fertilizzanti e fitosanitari, mentre nella zona di rispetto allargata è possibile la stabulazione e il pascolo del bestiame purché nei loro effluenti non si superi il carico di azoto di 170 kg per ettaro. Le concimazioni dovranno essere condotte tenendo conto degli apporti e dovranno limitarsi a bilanciare le asportazioni prevedibili dimostrate a mezzo della compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica, ex regolamento regionale 9/R/2002 e ss.mm.ii. e l'azoto somministrato non potrà eccedere il limite di 170 kg annui per ettaro. Con riferimento alle colture arboree da frutto è obbligatorio l'inerbimento permanente e i trattamenti fitosanitari dovranno essere effettuati con i soli prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e ss.mm.ii., relativo al metodo di produzione biologica.

Con riferimento al pozzo potabile *P6*, ricadente in Classe C, il regolamento regionale non prevede una gestione differenziata ma comune per quanto riguarda le zone di rispetto, ristretta e allargata. Viene, inoltre, a determinarsi una moderata limitazione degli interventi agronomici a seguito della moderata suscettibilità di contaminazione della risorsa. In relazione all'uso dei fertilizzanti dispone un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili; l'apporto di *azoto* è ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro e la dimostrazione del bilanciamento di cui sopra dovrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii., o analogo strumento. Gli interventi con i prodotti fitosanitari potranno essere effettuati con i soli prodotti ammessi dal regolamento (CEE) n. 2092/91 e ss.mm.ii. relativo al metodo di produzione biologica. Sono tuttavia ammessi trattamenti fitosanitari o di diserbo diversi da quelli previsti dal regolamento (CEE) n. 2092/91, con ulteriori prescrizioni per i prati, dove si ammette la possibilità di effettuare un solo diserbo all'anno, in post-emergenza, con formulati commerciali classificati Ne (prodotti fitosanitari non classificati) e Xi (prodotti fitosanitari irritanti), contenenti principi attivi non residuali, dotati di bassa persistenza e bassa solubilità, mentre per le colture arboree si ammette la possibilità di effettuare interventi diserbanti in post-emergenza delle infestanti, esclusivamente nel sotto fila con formulati commerciali Ne e Xi, contenenti principi attivi non residuali e dotati di bassa persistenza e bassa solubilità.

Nella zona di rispetto allargata del pozzo P2 e in entrambe le zone di rispetto del pozzo P6 la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture. L'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso quando la dotazione nel terreno dei due macroelementi supera i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006; i fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in Cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica); anche per questi due macro elementi la dimostrazione del bilanciamento potrà essere dimostrata tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 18/10/2002, n. 9/R e ss.mm.ii., o analogo strumento. Nell'areale interessato dai due pozzi è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfectanti ai sensi del decreto legislativo 174/2000, che attua la Direttiva 98/8/CE.

Nelle aree assimilate a bosco come definite dall'articolo 2, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 18/5/2001, n. 227 "*Orientamento e modernizzazione del sistema forestale a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57*" è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico per scopi non agricoli finalizzati al contenimento della vegetazione.

- d. Il gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Campiglione Fenile (TO) - S.M.A.T. S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
 - effettuare interventi di pulizia periodica e di manutenzione delle opere e dei manufatti di presa;
 - dal momento che i due pozzi - specialmente il P2 - risultano posizionati in prossimità del torrente Pellice, si raccomandano idonee misure di messa in sicurezza delle captazioni, in particolare:
 - una protezione dei pozzi sopraelevata rispetto al piano-campagna o quanto si ritenga opportuno e sufficiente a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte da eventuali infiltrazioni di sostanze liquide e/o solide in caso di esondazione del corso d'acqua e allagamento dei terreni limitrofi;
 - un'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo o di dotare le due captazioni di un sistema di monitoraggio collegato ad un sistema di allertamento e di esclusione automatica dei pozzi dalla rete in caso di alterazione di specifici parametri spia;
 - la predisposizione di un protocollo d'intervento per la gestione delle situazioni di emergenza in cui venga previsto, tra l'altro, un approvvigionamento idrico alternativo in caso di esclusione dei pozzi dalla rete; nel caso di tale evenienza la ripresa dell'erogazione dell'acqua a scopo potabile dovrà avvenire dopo verifica della rispondenza dei parametri chimico-fisici e microbiologici e secondo eventuali indicazioni fornite dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio.
- e. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario - S.M.A.T. S.p.A. - per la tutela dei punti di presa;
 - alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Campiglione Fenile, affinché lo

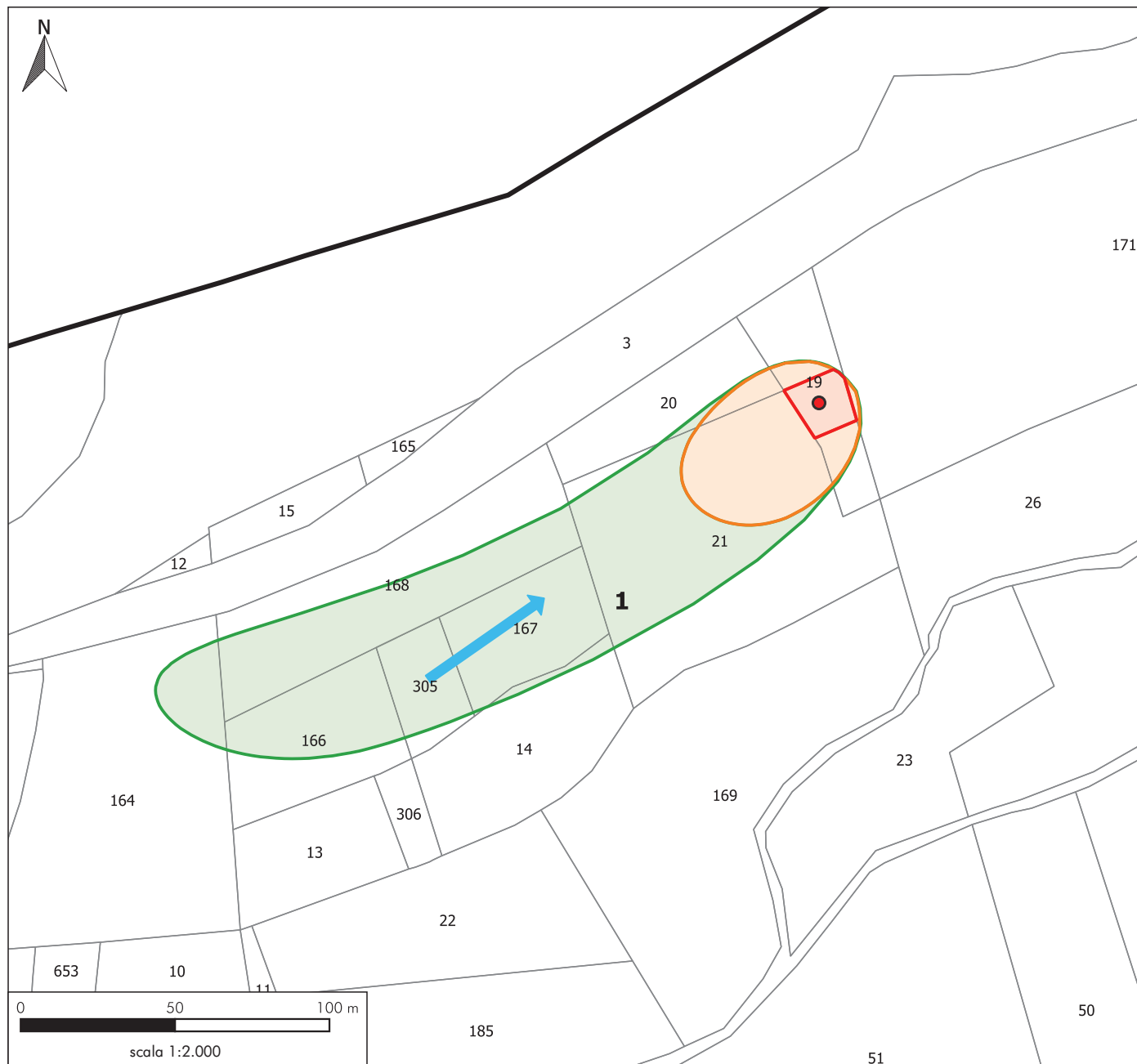
stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione delle aree di salvaguardia;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno delle aree di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno delle aree di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604B - Tutela delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Allegato



Pozzo P2
Cod. univoco TO-P-05067
Coord. WGS84/UTM 32 N: 365237 E - 4963091 N
Foglio 1 particella 19

➡ Direzione di flusso della falda idrica superficiale

Aree di salvaguardia

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 365 giorni)

Catasto Terreni

- Fogli (C.T. Comune di Campiglione Fenile)
- Particelle (C.T. Comune di Campiglione Fenile)

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA – ZTA

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Campiglione Fenile	1	19p. – 21p.

**ZONA DI RISPETTO RISTRETTA – ZRR
(isocrona 60 giorni)**

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Campiglione Fenile	1	19p. – 20p. – 21p. – 171p.

**ZONA DI RISPETTO ALLARGATA – ZRA
(isocrona 365 giorni)**

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Campiglione Fenile	1	14p. – 19p. – 20p. – 21p. – 164p. – 166p. – 167p. – 168p. – 171p. – 305p.



● Pozzo P6
Cod. univoco TO-P-05069
Coord. WGS84/UTM 32 N: 366656 E - 4963590 N
Foglio 2 particella 327

➡ Direzione di flusso della falda idrica profonda

Aree di salvaguardia

- Zona di Tutela Assoluta (ZTA)
- Zona di Rispetto Ristretta (ZRR - isocrona 60 giorni)
- Zona di Rispetto Allargata (ZRA - isocrona 180 giorni)

Catasto Terreni

- Fogli (C.T. Comune di Campiglione Fenile)
- Particelle (C.T. Comune di Campiglione Fenile)

ZONA DI TUTELA ASSOLUTA – ZTA

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Campiglione Fenile	2	327p.

**ZONA DI RISPETTO RISTRETTA – ZRR
(isocrona 60 giorni)**

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Campiglione Fenile	2	47p. – 48p. – 89p. – 95p. – 301p. – 327p. – 342p.

**ZONA DI RISPETTO ALLARGATA – ZRA
(isocrona 180 giorni)**

Comune Catasto Terreni	Foglio	Particelle
Campiglione Fenile	2	46p. – 47p. – 48p. – 49p. – 53p. – 89p. – 95p. – 225p. – 226p. – 227p. – 301p. – 342p.